

Circolare n. 6 - la nuova delega fiscale
del 15.07.2024

Sommario

1. Il concordato preventivo biennale per gli esercizi 2024 e 2025

- 1 -

Premessa

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) che è entrata in vigore il 29 agosto 2023 e stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale.

Il decreto legislativo n. 13 del 12.2.2024

Nell'ambito della riforma fiscale prevista dalla legge, il D.lgs. 12.2.2024 n. 13 ha introdotto il nuovo strumento del concordato preventivo biennale, finalizzato a far emergere spontaneamente reddito imponibile utilizzando i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l'Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento.

Chi può accedere al concordato preventivo biennale

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato.

In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

1. i soggetti che applicano gli ISA¹;

¹Gli ISA - indici sintetici di affidabilità fiscale - che dal 2019 (periodo d'imposta 2018) hanno sostituito in via definitiva gli studi di settore, sono degli indici che l'Amministrazione finanziaria ha messo a punto al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Agenzia delle Entrate.

Gli ISA, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso ad un apposito regime premiale.

Gli Isa si applicano a tutti i contribuenti con un ammontare di ricavi non superiore a 5.164.569 di euro.

2. i contribuenti in regime forfetario.

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023):

- non deve avere debiti tributari;
- oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

L'accesso al nuovo istituto è inoltre precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021 – 2022 – 2023);
- condanna per reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), per i contribuenti in regime forfetario.
- soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.

La proposta di concordato

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di dati che verranno comunicati attraverso la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi, oltre che su dati derivanti dai modelli ISA e dalle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che è stato reso disponibile in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate.

Il software elaborerà i dati e restituirà un valore di REDDITO PRESTABILITO per i 2 anni successivi (2024 e 2025) che, se accettato, diventerà appunto il reddito "CONCORDATO", ovvero il reddito che il contribuente dovrà dichiarare e su cui dovrà calcolare le imposte (Redditi e IRAP) invece che sul reddito effettivamente realizzato².

L'adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024, nel quale si potrà appunto esprimere la scelta se aderire o meno.

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti agli adempimenti fiscali ordinariamente previsti a seconda del regime specifico: tenuta contabilità, liquidazioni iva, presentazione dichiarazioni, ecc.

Solo circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

Qualsiasi altro scostamento in più o in meno tra reddito effettivo e reddito concordato inferiore al 50% è irrilevante.

²La normativa sul concordato preventivo biennale sta per essere modificata proprio in questi giorni: è in arrivo un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del 10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non è inferiore a 8, del 12% se è tra 6 e 8 e del 15% se inferiore a 6. E' quanto previsto da un parere, vincolante, approvato dalla Commissione Finanze del Senato sul decreto correttivo della Riforma.

Quali sono i vantaggi?

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (esonero visto di conformità per compensazioni crediti, riduzione termini di accertamento, esonero da accertamento sintetico, esclusione disciplina società di comodo).

Inoltre, per i periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

D'altro canto, la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati.

Il comportamento dello studio

L'applicazione di tale strumento è in questo momento alle prime incerte fasi, essendo stato appena rilasciato il software dell'Agenzia delle Entrate ed essendo ancora in corso la procedura di adeguamento degli applicativi da parte delle software house del settore.

Il contribuente ha tempo fino al 31 ottobre 2024 per decidere se aderire alla proposta dell'Amministrazione finanziaria, e l'eventuale adesione a tale strumento non influisce sul calcolo delle imposte in scadenza a fine luglio o entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più.

Nei prossimi giorni lo Studio inizierà ad elaborare i conteggi e presumibilmente durante il mese di settembre 2024 tutti i clienti interessati avranno a disposizione tutte le informazioni necessarie per tutte le valutazioni e considerazioni sull'opportunità concessa dalla nuova normativa.

Si tratta di una scelta molto importante che occorrerà valutare con la massima attenzione.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia